



IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

- III Sezione Civile -

Il Giudice

visti gli atti del procedimento n. 10745 del R.G. dell'anno 2018 tra
ANTONIO CRISCUOLO contro MATHESIS -SOCIETA' ITALIANA DI
SCIENZE MATEMATICHE E FISICHE ONLUS;

OSSERVA

La competenza a decidere è del Tribunale in composizione monocratica, in quanto oggetto del giudizio è l'impugnazione, ex art. 23 c.c., di una delibera assembleare dell'Associazione Italiana Sommelier Campania (associazione non riconosciuta).

Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso con cui è stato richiesto :
dichiarare la nullità, ovvero l'annullamento, del provvedimento di espulsione adottato in danno del ricorrente con vittoria di spese e compensi del giudizio; formulava, inoltre istanze istruttorie.

Si è costituita l'associazione convenuta chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente in quanto infondata, con vittoria di spese e compensi di causa.

Instauratosi il contraddittorio , le parti veniva inviate ad una composizione bonaria della controversia che non riusciva per la distanza delle reciproche richieste; infine, la causa veniva riservata sia sulle richieste istruttorie sia per la decisione.





Preliminarmente va precisato che la causa appare di natura documentale e, dunque, non necessità di alcuna attività istruttoria.

Va, altresì, precisato che alle associazioni non riconosciute si applicano, nei limiti della compatibilità con la loro particolare struttura ed organizzazione, le disposizioni del codice civile in materia di associazioni riconosciute ed in particolare deve escludersi il potere d'impugnativa ex art. 23 c.c. del pubblico ministero e correlativamente la sua qualità di parte necessaria nelle controversie da altri instaurate per l'annullamento di deliberazioni adottate da organi di associazioni non riconosciute; infatti pacificamente dette associazioni sono svincolate dal controllo dell'autorità amministrativa (cfr., in materia di sindacati, Cass. 2983/90).

Naturale conseguenza di questa ricostruzione è l'esclusione dell'applicabilità degli artt. 50 bis n° 1, 69 e 70, 1° comma, n° 1, c.p.c., con conseguente decisione della causa da parte del tribunale in composizione monocratica.

In punto di rito deve poi ricordarsi che i vizi della deliberazione dell'assemblea o di altro organo dell'ente, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità.

Invero, premesso che per giurisprudenza costante, in materia di invalidità delle deliberazioni assunte da un organo dell'associazione, si applicano, nei limiti della compatibilità, quelle disposizioni codicistiche, dettate in materia di società di capitali, che disciplinano i singoli vizi che afferiscono alle deliberazioni dell'assemblea, va rilevato che l'art. 23 c.c. si limita a delineare esclusivamente la procedura che l'interessato deve seguire al fine di impugnare la delibera che egli ritiene viziata: tale procedura -come parallelamente avviene in materia di impugnazione delle deliberazioni, siano esse nulle o annullabili, assunte dalle assemblee di società di capitali (art. 2378 c.c.)- ben si attaglia sia alle ipotesi di nullità della deliberazione





che a quelle di annullabilità (cfr. Cass. 1498/78 proprio sull'applicabilità dell'art. 23 c.c. con riferimento ad entrambe le fattispecie di invalidità).

Come è noto, la riforma del diritto societario intervenuta nel 2004 (e l'evoluzione giurisprudenziale intervenuta sul punto) ha -da una parte- manifestato l'intenzione di eliminare la categoria, di creazione giurisprudenziale, dell'inesistenza dell'atto, codificando le ipotesi in passato ad essa riconducibili come cause di nullità, e ha -dall'altra- evidenziato il carattere tassativo dei vizi sanzionati con la nullità stessa, categoria ridotta ad ipotesi eccezionali, con tutti gli effetti conseguenti in tema di interpretazione ed applicazione; quindi nell'ambito del mutato quadro normativo di riferimento anche la deliberazione nulla costituisce un atto giuridico, comunque esistente, che andrà eventualmente rimosso (senza limiti temporali) dall'Autorità giurisdizionale sulla base di una istanza promossa, per le associazioni, dall'interessato ai sensi dell'art. 23 c.c..

L'annullamento delle delibere delle associazioni è disciplinato dall'art. 23 c.c. e la disciplina dell'annullamento si applica anche alle delibere contrarie alla legge all'atto costitutivo o allo Statuto che, alla stregua dei principi generali, comporterebbero la nullità poiché si ritiene che il legislatore abbia convertito le cause di nullità delle delibere in cause di annullabilità per salvaguardare la volontà della maggioranza manifestata (Cass. n. 1018/1975).

Nonostante la norma abbia ad oggetto "le delibere dell'assemblea" consolidata giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ritiene ammissibile l'impugnazione di delibera di un organo diverso allorché la delibera sia tale da incidere sulla struttura e sull'ordinamento della associazione e/o sui diritti degli associati (Cass. n. 7754/1987; Trib Catania 30/8/2002, Trib. Roma 22/11/2000 e 12/7/1996).





A questo punto, rimosse tutte le questione pregiudiziali, è possibile affrontare il merito della controversia che qui ci occupa.

Nella fattispecie oggetto di valutazione, i motivi di impugnativa sono:

illegittima convocazione della consulta in quanto l'art. 4 dello Statuto di Mathesis prevede che l'esclusione del socio possa essere deliberata per "indegnità (a giudizio finale della Consulta Nazionale)" e l'art. 16 dello Statuto di Mathesis prevede che "La Consulta Nazionale è costituita dal Consiglio Nazionale e di Presidenti delle sezioni (...) Viene convocata dal Presidente Nazionale o da almeno un quarto dei suoi membri" mentre la Consulta tenutasi in data 29/30 settembre 2018 nell'ambito della quale veniva deliberata l'esclusione del ricorrente non ha visto la partecipazione delle sezioni di Bergamo e Napoli;

illegittimità della sanzione comminata in quanto lo statuto di Mathesis non contempla tra le sanzioni da comminare ai soci quella dell'espulsione "temporanea" prevedendo esclusivamente l'esclusione tout court;

sproporzione tra fatto e sanzione in quanto lo Statuto di Mathesis all'art. 4 afferma che "La qualità di socio si perde per dimissioni oppure per esclusione a causa di morosità o indegnità (a giudizio finale della Consulta Nazionale)".

Applicando il criterio della ragione più liquida (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 12002/2014), la controversia può essere agevolmente risolta, e cioè verificando se in astratto i suindicati fatti posseggano, effettivamente, connotazioni di gravità tale da giustificare l'adozione della massima sanzione applicabile in quell'ordinamento privato, o piuttosto se l'apprezzamento effettuato dal direttivo dell'associazione costituisca il frutto di una valutazione complessivamente sproporzionata rispetto al fatto. Tutto ciò, accantonando il profilo della veridicità dei fatti, alla base, da un lato, della contestazione disciplinare, delle difese esposte dall'incolpato,





fatti allegati secondo una prospettazione diversa dalle parti in causa, prima, nel contesto del procedimento disciplinare, poi, nel corpo degli atti dell'odierno giudizio, e sui quali non appare determinante indagare funditus, considerato che è agevole pervenire alla decisione sulla scorta del solo giudizio di diritto.

Ciò premesso, occorre osservare come, ricadendo il thema decidendum nell'ambito contrattuale e, segnatamente, in quello dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, la dottrina e, conformemente, la giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, 21 giugno 2000, n. 8435; Trib. Roma, 10 novembre 2001, Unione prov. agr. Siena c. Confed. gen. agr. it.) abbiano ritenuto che l'esistenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 24 c.c., debba essere valutata dal giudice, riportandosi alle ipotesi che giustificano la risoluzione del rapporto contrattuale, secondo i principi generali. Sicché, per potersi giustificare lo scioglimento del vincolo contrattuale, si deve pervenire alla conclusione che l'inadempimento debba aver posto in crisi il meccanismo contrattuale, tanto da non consentire più il suo corretto funzionamento, naturalmente in relazione a quel segmento di rapporto che lega l'organismo, nel suo complesso, all'associato inadempiente. In pratica, per aversi un inadempimento di gravità tale da giustificare la misura oggetto dell'odierno giudizio, l'attore avrebbe dovuto creare una disfunzione del servizio tale da rendere del tutto incompatibile la sua posizione rispetto ai contenuti del regolamento negoziale. D'altra parte, è lo stesso regolamento disciplinare a prevedere l'applicazione della sanzione espulsiva in casi di particolare gravità, con riguardo a condotte immediatamente sintomatiche del venir meno del rapporto associativo.

In tal senso giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui "(...) la gravità dei motivi, che possono giustificare l'esclusione di un associato, è un concetto relativo, la cui valutazione non può prescindere dal modo in cui gli associati medesimi lo hanno inteso nella loro autonomia





associativa; di tal che, ove l'atto costitutivo dell'associazione contenga già una ben specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l'esclusione dell'associato, la verifica giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno, nel caso di specie, di quei fatti che l'atto costitutivo contempla come causa di esclusione; quando, invece, nessuna indicazione specifica sia contenuta nel medesimo atto costitutivo, o quando si sia in presenza di formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi altra situazione nella quale la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente post factum, il vaglio giurisdizionale si estende necessariamente anche a quest'ultimo aspetto (giacché, altrimenti, si svuoterebbe di senso la suindicata disposizione dell'art. 24 c.c.) e si esprime attraverso una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato e l'entità della lesione da lui arrecata agli altrui interessi, da un lato, e la radicalità del provvedimento espulsivo, che definitivamente elide l'interesse del singolo a permanere nell'associazione, dall'altro” (v. Cass. Civ., n. 17907/2004).

Ora, l'art. 24, terzo comma c.c., secondo cui l'esclusione di un associato è possibile solo in presenza di gravi motivi, è applicabile anche alle associazioni non riconosciute. Ne consegue che in caso di impugnazione della delibera ad opera dell'associato, il giudice dovrà valutare la legittimità formale e sostanziale del provvedimento di esclusione, tenendo conto che la “gravità dei motivi” è un concetto relativo, la cui valutazione è strettamente connessa al modo in cui gli associati lo hanno inteso nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta.

Questo è quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (sezione I civile) che con l'ordinanza 16 settembre 2019, n. 22986. La Corte osserva poi che la gravità dei motivi posti alla base di un provvedimento di





esclusione è un concetto relativo, la cui valutazione non può prescindere dal modo in cui gli stessi associati lo hanno inteso nell'ambito dell'autonomia associativa loro riconosciuta. Ne consegue pertanto che se l'atto costitutivo contiene già una descrizione dei motivi ritenuti di gravità tale da provocare l'esclusione dell'associato, l'accertamento giudiziale dovrà limitarsi a verificarne la sussistenza nel caso di specie. Qualora invece l'atto costitutivo non contenga alcuna specifica indicazione, oppure si sia in presenza di formule generali ed elastiche, da valorizzare di volta in volta in relazione ad ogni singolo caso, o comunque ogniqualvolta la causa di esclusione implichi un giudizio di gravità "post factum", il vaglio giurisdizionale dovrà necessariamente estendersi anche a tale ultimo aspetto. In tal caso dovrà valutarsi se il provvedimento adottato è proporzionale al comportamento dell'associato, tenendo conto, da un lato della lesione che questi ha arrecato agli interessi altrui e dall'altro agli effetti che il provvedimento produrrà sulla sua sfera di interessi, presumendone la volontà di permanere all'interno dell'associazione.

In detto contesto, la gravità dei motivi tale da poter giustificare l'esclusione dell'associato è un concetto relativo, la cui valutazione non può prescindere dal modo in cui gli associati medesimi lo hanno inteso nella loro autonomia associativa.

Quando nell'atto costitutivo non è contenuta alcuna indicazione, o quando si sia in presenza di formule generali ed elastiche, o comunque in qualsiasi altra situazione nella quale la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente post factum, il vaglio giudiziale si estende necessariamente anche a quest'ultimo, attraverso una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato e l'entità della lesione arrecata, da un lato, e la radicalità del provvedimento espulsivo, dall'altro.





Nel caso di specie, la conclusione alla quale si perviene agevolmente è che la delibera oggetto di impugnazione sia stata assunta nelle forme di un provvedimento temporaneo che l'art. 4 dello Statuto non prevede specificatamente ma non potendosi ritenere che tale articolo abbia operato in maniera tassativa.

D'altra parte lo stesso ricorrente ha, seppur parzialmente riconosciuto, come si legge nel verbale della Consulta con data 29/30 Settembre 2018, di avere errato nel divulgare a terzi estranei all'associazione il proprio pensiero critico parlando di "elezioni truffa".

Dovrebbe, dunque, concludersi per un giudizio di proporzionalità tra comportamento e sanzione ma ciò in linea di principio.

Invero, va osservato che lo scadere temporale della sanzione irrogata ha comportato la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto d'interesse, del ricorso con conseguente caducazione della sentenza stessa» (Cass. n. 4001 del 2012).

Invero, «l'interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l'interesse ad agire (Cass., S.U., n. 25278 del 2006)».

Risolvendo la questione, la giurisprudenza, con indirizzo ormai unitario, afferma che la cessazione della materia del contendere deve essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, «quando, successivamente alla proposizione dell'atto introduttivo, sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti una situazione dalla quale emerga l'avvenuta cessazione di ogni contrasto tra le





stesse» e la questione viene ad assumere rilievo pregiudiziale rispetto anche alla questione di giurisdizione.

Si è giunti a tale conclusione poiché il fenomeno, di natura processuale, viene parificato ad una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e, quindi, rilevabile in ogni stato e grado, salvo il giudicato interno.

Infatti è stato ritenuto che il giudice ha il potere di individuare la portata giuridica del fatto «cessazione» ed emettere autonomamente la relativa pronuncia, ove il fatto sia interno al processo e quindi suscettibile di valutazione diretta da parte dell'organo giudicante .

La Suprema Corte si è pronunciata nel senso che non è di ostacolo alla relativa declaratoria neanche la perdurante esistenza di una situazione di conflitto in ordine alle spese, poiché il giudice provvede sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale

La sopravvenuta scadenza temporale della sanzione comporta, dunque, la cessazione della materia del contendere, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Cass. n. 4001 del 2012).

Le spese dell'intero giudizio possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione dell'esito del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:

dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa le spese

Si comunichi.

02/03/2020

Il giudice
Dott.ssa Rita Di Salvo

